Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Mercoledì, 27 luglio** — **Numero 175**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all' Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 487 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 27 e 28 della legge 16 giugno 1907, numero 337 (articoli 98 e 99 del testo unico delle leggi sanitarie, 1° agosto 1907, n. 636), sono abrogati ed in loro vece sono sostituiti i seguenti:

Art. 27. « In ogni Comune dei territori coltivati a riso, ogni anno e fino alla istituzione dei probiviri agricoli, alle date, nei modi e nei termini fissati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge è eletta una Commissione di conciliazione.

« In caso di provata opportunità la circoscrizione della Commissione può, nei modi e termini fissati dal regolamento, per decreto del Ministero di agricoltura, su istanza dei Comuni interessati, estendersi sino a tutti i Comuni compresi in un mandamento.

« Alla Commissione di conciliazione è deferito l'esame d'ogni controversia di carattere individuale o generale fra i conduttori ed i locatori di opera nel territorio di sua competenza, purchè relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dei patti contrattuali o delle consuetudini in vigore.

« Alla commissione stessa è deferito pure l'esame di ogni controversia di carattere individuale o generale fra i locatori d'opera locali e i locatori d'opera immigrati, attinente alla esecuzione dei rispettivi contratti di lavoro ».

Art. 28. « La Commissione di conciliazione è composta di nove membri, quattro dei quali (due effettivi e due supplenti) delegati dai conduttori d'opera del Comune, o dei Comuni compresi nella sua circoscrizione, altri quattro (due effettivi e due supplenti) delegati dai lavoratori di risaia locali, ed il nono, che ha l'ufficio di convocare e presiedere la Commissione, eletto d'accordo dai delegati delle parti, e, in caso di dissenso, dal pretore del mandamento al quale spetta pure la nomina dei commissari nel caso di mancata

elezione per non intervento degli elettori a due successive adunanze regolarmente convocate.

« Nei Comuni in cui per la lavorazione della mondatura e della raccolta e trebbiatura del riso, si verifica una immigrazione di lavoratori, questi, all'inizio dell'una o dell'altra lavorazione, eleggono quattro delegati (due effettivi e due supplenti) appartenti alla propria categoria, i quali fanno parte della Commissione per la durata del periodo di lavorazione in cui sono stati eletti.

« Nel caso di mancata elezione per non intervento degli elettori a due successive adunanze regolarmente convocate, la nomina dei delegati è deferita al pretore del mandamento.

« La nomina dei commissari in sostituzione di quelli eletti dalle parti che non accettino l'ufficio, o vi rinunzino, o non siano tosto surrogati dalla parte che li ha eletti, spetta al pretore del mandamento.

« La Commissione funziona con cinque membri: e cioè coll'intervento del presidente, di due delegati dei conduttori di opera e di due delegati dei lavoratori locali ovvero dei lavoratori immigrati, secondo che la controversia (a giudizio del presidente) riguardi gli appartenenti all'una o all'altra categoria di lavoratori. Quando la controversia (a giudizio del presidente) riguardi l'una e l'altra categoria di lavoratori, alla Commissione funzionante parteciperanno un delegato dei lavoratori locali, ed un delegato dei lavoratori immigrati.

« Quando la controversia non riguardi i conduttori d'opera, ma verta solamente fra i lavoratori locali ed i lavoratori immigrati, alla Commissione funzionante parteciperanno due delegati dei lavoratori locali e due delegati dei lavoratori immigrati.

« I delegati supplenti sostituiscono i delegati effettivi assunti per qualsiasi motivo ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 108 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« Le contravvenzioni agli articoli 77, 78, 80 e 81 e le contravvenzioni ai regolamenti previsti all'art. 72 sono punite con l'ammenda da L. 50 a L. 1500 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 488 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 500,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1909-910, a titolo di contributo dello Stato nelle spese per le feste commemorative del cinquantenario del 1860 nelle Provincie napoletane.

Detta somma sarà erogata per L. 400,000 a favore del Comitato di Napoli e per L. 100,000 sarà ripartita fra gli altri Comitati con decreto del ministro del tesoro d'accordo col ministro dell'interno.

Art. 2.

Dal 1° settembre al 31 ottobre dell'anno corrente tutti i viaggiatori, dalle stazioni del Regno diretti a Napoli, potranno godere del ribasso della tariffa differenziale *B* per l'andata e per il ritorno, acquistando alla biglietteria delle stazioni un apposito biglietto, al quale sarà unita una tessera del valore di L. 5 a favore del Comitato di Napoli e quattro buoni per altrettanti viaggi sulle linee delle Provincie meridionali. al sud di Castellammare Adriatico, di Sulmona e di Roma, col ribasso del 60 per cento sulla tariffa normale valevoli per la durata di 45 giorni, ma non oltre il 30 novembre 1910.

Le modalità relative saranno determinate d'accordo colle Amministrazioni interessate e tenendo presente quanto venne fatto per la Sicilia in seguito alla concessione di cui alla legge 17 marzo 1910, n. 106.

Art. 3.

È autorizzata l'emissione, a scopo commemorativo, di due francobolli facoltativi, l'uno da centesimi cinque e l'altro da centesimi quindici, aventi corso nel Regno e da essere venduti esclusivamente nelle Provincie meridionali dal 16 agosto al 15 ottobre 1910, nella quantità e colle norme e garanzie da stabilirsi mediante decreto Reale sulla proposta dei ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi.

Il prezzo di vendita di ciascuno dei detti francobolli sarà aumentato di centesimi cinque a beneficio del Comitato di Napoli, mentre l'importo normale sarà riscosso dall'Amministrazione postale.

Le spese per il disegno artistico dei francobolli e per l'incisione dei rami di stampa saranno sostenute dal Comitato, e quelle dell'ordinaria fabbricazione saranno a carico dello Stato.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare, dietro parere conforme della Giunta del Consiglio per gli archivi del Regno, per una somma non superiore a L. 125,000, le carte costituenti l'archivio storico privato di Francesco Crispi, compresi i cimeli garibaldini, posseduti dagli eredi Crispi.

È pure autorizzato ad acquistare, dietro parere conforme della stessa Giunta, l'archivio di Marzio Mastrilli, duca di Gallo, per una somma non superiore a L. 23,000.

La somma complessiva all'uopo occorrente sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1909-910.

Le carte suddette saranno conservate negli archivi di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO — SACCHI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero 403 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 marzo 1910, n. 53, che ha stabilita una imposta sugli apparecchi di accensione, che possano nell'uso sostituirsi ai fiammiferi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo unito regolamento per la esecuzione della suindicata legge, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

REGOLAMENTO
per la esecuzione della legge che impone la tassa sugli apparecchi di accensione

CAPO I.
Denunzia e verificazione delle fabbriche.

Art. 1.

Chiunque intenda fabbricare apparecchi di accensione, capaci di produrre fiammella, scintilla, od incandescenza, deve presentarne denunzia in doppio esemplare all'Ufficio tecnico di finanza, almeno 20 giorni prima d'iniziare qualunque lavorazione, allegandovi un tipo della fabbrica, ed indicando:

1° la ditta, ovvero il nome e cognome del fabbricante e del suo rappresentante;

2° l'ubicazione precisa della fabbrica, il numero di identificazione e l'uso di ciascuno dei locali di cui la fabbrica è composta;

3° la qualità della forza motrice, il numero e la destinazione dei principali meccanismi;

4° la qualità degli apparecchi che verranno fabbricati, ed un cenno sommario del metodo di fabbricazione.

La denunzia deve inoltre indicare se nel recinto della fabbrica, o fuori, si eserciti altra industria complementare od affine a quella della preparazione degli apparecchi, specificandone la natura.

Uno degli originali della denunzia, munito della indicazione del giorno in cui la denunzia stessa fu presentata e del bollo d'Ufficio, viene dall'Ufficio tecnico restituito al fabbricante, il quale ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di esibirlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

La denunzia può essere presentata e restituita per mezzo della posta, in piego raccomandato.

Art. 2.

Accettata la denunzia, l'Ufficio tecnico di finanza procede entro dieci giorni, per mezzo di un suo delegato, alla verificazione della fabbrica.

La verificazione si fa in concorso del fabbricante o del suo rappresentante, e deve constare da apposito processo verbale, compilato in due originali, di cui uno è consegnato al fabbricante o al suo rappresentante, il quale ha obbligo di custodirlo in fabbrica e di esibirlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Nel verbale devonsi stabilire le opere e gli adattamenti che occorrano nei locali e nelle loro dipendenze, nonchè nei meccanismi, allo scopo di togliere le comunicazioni fra i locali di fabbrica e quelli destinati ad uso di abitazione, o all'esercizio di altra industria, non complementare od affine a quella della preparazione degli apparecchi, e di mettere la fabbrica nelle condizioni richieste dalle esigenze di una efficace vigilanza. Le opere e gli adattamenti, che l'Amministrazione può richiedere, sono quelli indicati nei seguenti articoli 3, 4 e 5.

È fatta annotazione nel verbale delle eventuali opposizioni del fabbricante, le quali saranno risolute giusta l'art. 32.

Art. 3.

La fabbrica e le sue dipendenze debbono avere una sola porta d'ingresso dalla pubblica via, ed ogni altro accesso deve essere chiuso stabilmente ovvero in modo che soddisfaccia alle esigenze della vigilanza fiscale. Deve pur essere tolta qualunque comunicazione tra la fabbrica e le sue adiacenze ed i locali o fabbricati non servienti all'esercizio dell'industria.

Le finestre prospicienti sulla pubblica via o sulle proprietà attigue, devono essere munite di una rete fissa di filo di ferro, a maglie non eccedenti un centimetro quadrato.

Nei locali e nelle loro dipendenze e nei meccanismi devono essere eseguite le opere e gli adattamenti necessari per l'esercizio di una efficace vigilanza, o per la loro suggellazione durante la sospensione del lavoro o l'inattività della fabbrica.

I magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata per il deposito degli apparecchi ultimati devono avere una ampiezza conveniente e prestarsi alla custodia della merce in modo che la verificazione ne riesca facile e spedita.

All'esterno, sopra la porta d'ingresso dei locali, o in altro punto visibile dalla pubblica via, deve essere apposta una iscrizione a grandi caratteri che ne indichi la destinazione a fabbrica di apparecchi d'accensione.

Le opere e gli adattamenti suddetti sono eseguiti a cura e spese del fabbricante.

Art. 4.

Il locale destinato agli agenti incaricati della vigilanza permanente deve trovarsi in prossimità della porta d'ingresso della fabbrica ed avere una conveniente ampiezza.

Il fabbricante deve somministrare i mobili necessari, e provvedere all'illuminazione, al riscaldamento ed alla pulizia del detto locale. Deve inoltre fornire quanto occorra per gli opportuni riscontri della produzione e prestare gratuitamente l'opera sua e quella dei suoi dipendenti, per facilitare agli agenti finanziari il più sollecito ed esatto adempimento dei loro incarichi.

Art. 5.

Nelle fabbriche in cui si preparano apparecchi destinati all'esportazione e al consumo interno è di regola permessa la lavorazione promiscua.

Qualora però un tale sistema presenti fondato pericolo di frode, l'Ufficio tecnico di finanza può richiedere che le rispettive lavorazioni si eseguiscano in locali diversi e con meccanismi distinti, eccetto che si facciano in tempi differenti. Se il fabbricante si oppone alla richiesta dell'Ufficio tecnico, la controversia è risoluta dall'intendente di finanza.

Art. 6.

L'Ufficio tecnico di finanza, appena ricevuto dal fabbricante l'avviso del compimento delle opere prescritte nel verbale di verificazione della fabbrica, accerta per mezzo di un suo delegato che le opere medesime siano state eseguite a dovere, e ne fa attestazione sul detto verbale, firmato anche dal fabbricante o dal suo rappresentante.

Art. 7.

In qualunque tempo l'Amministrazione finanziaria ha il diritto di richiedere che siano eseguite le opere e gli adattamenti necessari per l'esercizio di un'efficace vigilanza, che non fossero stati ordinati prima, giusta il disposto del comma terzo dell'art. 2.

Art. 8.

Le innovazioni sostanziali allo stato di cose consacrato nel verbale di verificazione della fabbrica devono essere denunziate all'Ufficio tecnico di finanza almeno 24 ore prima che siano effettuate.

Compiute le modificazioni o le nuove opere, il personale tecnico di finanza ne eseguisce la verificazione e ne fa constare con apposite note nel verbale summentovato.

Art. 9.

In caso di guasto ai sigilli, bolli od altri contrassegni applicati dall'Amministrazione, ovvero alle opere da essa ordinate per l'esercizio della vigilanza, il fabbricante deve presentarne immediata denunzia all'Ufficio tecnico di finanza, per mezzo dell'agente di vigilanza, od anche per mezzo di piego raccomandato alla posta.

La denunzia è fatta in doppio esemplare, uno dei quali viene dal detto Ufficio restituito al fabbricante, colla dichiarazione di ricevimento.

L'Ufficio tecnico di finanza procede subito alle opportune verificazioni, compilandone processo verbale, ed esegue, o fa eseguire dal fabbricante, le necessarie riparazioni, facendone constare da nuovo verbale.

CAPO II.

Esercizio delle fabbriche.

Art. 10.

L'Ufficio tecnico di finanza rilascia la licenza di esercizio della fabbrica dietro presentazione, da parte dell'esercente, della quietanza di tesoreria comprovante il versamento della tassa di lire venti e di una marca da bollo di una lira, da applicarsi alla licenza stessa.

La licenza deve indicare:

a) la ditta esercente ed il suo rappresentante, oppure il cognome, il nome e la paternità del fabbricante o di chi lo rappresenta in caso di assenza;

b) l'ubicazione precisa della fabbrica;

c) la qualità degli apparecchi che si fabbricheranno.

La licenza d'esercizio vale unicamente per la ditta o persona e per il luogo nella medesima indicati, e devesi tenere nella fabbrica per essere esibita agli agenti governativi ad ogni loro richiesta. Essa non ha efficacia che per l'anno solare al quale si riferisce e per ottenerne la rinnovazione occorre che il fabbricante, entro la prima quindicina del mese di dicembre, paghi la tassa relativa. Le licenze scadute sono ritirate ed annullate.

Art. 11.

Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione deve, almeno tre giorni prima, presentare o trasmettere all'Ufficio tecnico di finanza, col mezzo della posta in piego raccomandato, una dichiarazione in doppio originale indicando i periodi e l'orario della lavorazione e la qualità degli apparecchi che saranno fabbricati.

Un esemplare della dichiarazione, con l'attestazione del giorno del ricevimento e col bollo d'ufficio, si restituisce al fabbricante, il quale ha obbligo di custodirlo in fabbrica e di esibirlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Il fabbricante, che voglia sospendere la lavorazione, deve farne dichiarazione per iscritto all'agente di vigilanza. Questi applica i suggelli agli apparecchi, ritira l'esemplare della dichiarazione di lavoro esistente in fabbrica e lo spedisce al suddetto ufficio insieme con l'avviso per il servizio di vigilanza munito delle attestazioni dallo avviso stesso prescritte.

L'agente procede all'applicazione dei suggelli agli apparecchi anche quando avvengano interruzioni di lavoro per un periodo della durata non inferiore a due giorni, eccetto che l'Ufficio tecnico disponga altrimenti.

Art. 12.

La fabbricazione avviene con la vigilanza permanente della finanza.

L'agente di vigilanza, col concorso del fabbricante o del suo rappresentante, accerta ogni giorno la quantità di apparecchi ultimati, intendendosi per tali quelli che non hanno bisogno di ulteriore manipolazione per essere posti in vendita, e ne cura la introduzione nel magazzino di deposito assimilato a quelli doganali di privata proprietà, inscrivendoli nel registro di carico o scarico, che è tenuto tanto dall'agente medesimo quanto dal fabbricante.

Prima di chiudere le annotazioni, l'agente ed il fabbricante debbono scambievolmente riscontrare il rispettivo registro e vidimare le iscrizioni. Se, peraltro, il fabbricante dichiari per iscritto all'Ufficio tecnico di finanza di rimettersi interamente ai risultati del registro tenuto dall'agente, le iscrizioni di questo faranno piena prova a qualsiasi effetto.

Art. 13.

L'agente di vigilanza deve fare verificazioni ordinarie in fine di ogni mese, e può farne altre improvvise e straordinarie quando lo creda opportuno.

Dei risultati delle verificazioni, alle quali deve assistere il fabbricante o il suo rappresentante, si fa constare mediante le opportune scritturazioni sui registri di carico e scarico.

Le differenze in più o in meno, che si riscontrino tra i risultati delle registrazioni e quelli delle verificazioni eseguite, danno luogo a contravvenzione.

Art. 14.

Il fabbricante, che intenda cessare dall'esercizio, deve, almeno quindici giorni prima, dichiarare all'Ufficio tecnico di finanza il giorno preciso in cui avverrà la cessazione. L'Ufficio tecnico ritira la licenza e procede nel detto giorno alla suggellazione dei meccanismi e degli apparecchi.

Art. 15.

La cessione della fabbrica ad altra persona o ditta deve essere preceduta da conformi dichiarazioni scritte del cedente e del cessionario all'Ufficio tecnico di finanza. L'una di esse deve contenere espressa la cessione, e l'altra l'accettazione della proprietà degli apparecchi di accensione che esistano nella fabbrica.

Soltanto dopo che siano state presentate le dette dichiarazioni e che siasi soddisfatto a quant'altro è stabilito per l'attivazione di una nuova fabbrica, l'Ufficio tecnico rilascia la licenza al cessionario, e rinnova, previa verificazione, il carico di tutti i registri o rilascia registri nuovi.

CAPO III.

Pagamento della tassa.

Art. 16.

Il pagamento della tassa si esegue mediante versamento nella sezione di tesoreria.

Per l'estrazione degli apparecchi dal magazzino, il fabbricante deve presentare all'agente di vigilanza la dichiarazione scritta, senza cancellature od abrasioni, sull'apposito stampato. Se in un giorno occorra farò più estrazioni, queste saranno distintamente descritte in un solo stampato.

Alla dichiarazione dev'essere allegata la quietanza di tesoreria comprovante il versamento della tassa corrispondente al numero di apparecchi, dei quali si domanda la estrazione.

Il fabbricante deve anche indicare la persona o la ditta alla quale sono destinati gli apparecchi.

Art. 17.

L'agente di vigilanza, in concorso del fabbricante, fa estrarre dal magazzino il richiesto numero di apparecchi; appone su ciascuno di essi lo speciale contrassegno mediante il bollo a punzone; indi li rilascia a disposizione del fabbricante, al quale restituisce la quietanza di tesoreria, dopo averne annotate le caratteristiche sulla dichiarazione.

Gli apparecchi estratti dal magazzino sono scaricati dal relativo registro, al quale resta allegata la dichiarazione.

Quando, per qualunque causa, siano riammessi in fabbrica apparecchi che ne erano stati estratti, l'agente di vigilanza li fa reintrodurre nel magazzino, scrivendoli nuovamente a carico nel registro di deposito, con opportuna annotazione, ed assoggettandoli a nuovo pagamento di tassa nel caso di estrazione per la vendita nello Stato.

Art. 18.

L'impronta che si ottiene col punzone da adibirsi per la bollatura degli apparecchi di fabbricazione nazionale rappresenta, in profilo ed a rilievo, una testa di donna, contornata in incavo, col viso rivolto a sinistra, chioma legata all'occipite, e tre ciocche di capelli svolazzanti.

CAPO IV.

Importazione ed esportazione di apparecchi.

Art. 19.

Gli apparecchi d'accensione da importarsi dall'estero devono essere presentati per lo sdoganamento ad una delle dogane di Genova, Torino, Milano, Como, Verona, Venezia, Udine, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo e Cagliari, o di quelle altre che siano indicate dal Ministero delle finanze. La dogana provvede alla riscossione del dazio e della soprattassa di confine e richiede l'intervento dell'Ufficio tecnico di finanza per l'applicazione del contrassegno di cui appresso oppure lo applica essa stessa, quando a ciò sia stata abilitata.

Il contrassegno si applica mediante bollo a punzone, che dà la impronta di un pentagono equilatero con lato di diciotto diecimillimetri, racchiudente sopra un lato le iniziali *T. F.* sormontate da corona Reale.

Nelle dichiarazioni d'importazione deve sempre specificarsi il numero degli apparecchi ed il nome e cognome e la residenza del destinatario.

Gli apparecchi presentati a dogane non autorizzate ad importarli saranno spediti a quelle autorizzate osservando le disposizioni doganali per il trasporto della merce estera da una dogana ad un'altra.

Art. 20.

Alle operazioni di esportazione all'estero di apparecchi di accensione sono autorizzate le dogane di 1° ordine, e quelle di 2° ordine, della prima e seconda classe.

Il trasporto degli apparecchi dalla fabbrica alla dogana di confine è soggetto a bolletta di cauzione e certificato di scarico, osservate le disposizioni della legge doganale relative alla spedizione per via di terra delle merci estere da una dogana all'altra.

Al bollo a piombo, col quale si dovrebbero identificare i singoli colli, può essere sostituita la marca che si applica nelle dogane ad ogni collo di merci estere già verificate.

Le bollette di cauzione sono rilasciate dagli Uffici tecnici di finanza, per mezzo degli agenti incaricati della vigilanza nelle fabbriche.

CAPO V.

Vendita.

Art. 21.

Chiunque intenda vendere apparecchi di accensione deve farne denunzia all'Ufficio tecnico di finanza, indicando:

a) il cognome e nome dell'esercente la vendita e del suo rappresentante;

b) l'ubicazione del magazzino ed i locali di cui si compone;

c) la qualità degli apparecchi.

Si considerano facenti parte dell'esercizio di vendita tutti i locali che siano tra loro in diretta ed immediata comunicazione.

Alla denunzia debbono essere alligate la quietanza di tesoreria provante il versamento del diritto di licenza di lire venti, ed una marca da bollo di una lira da applicarsi alla licenza stessa.

Art. 22.

L'Ufficio tecnico di finanza, ricevuta la denunzia e visitati i locali di esercizio, rilascia la licenza, che vale unicamente per la ditta o persona e per il luogo in essa indicati, e devesi conservare nell'esercizio di vendita per essere esibita agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

La licenza ha efficacia soltanto per l'anno solare, nel quale è rilasciata, e per la sua rinnovazione l'esercente deve, nella prima quindicina di dicembre, pagare il relativo diritto esibendone la quietanza, con la necessaria marca da una lira, all'Ufficio tecnico.

Le licenze scadute sono ritirate ed annullate.

Art. 23.

La vigilanza sugli esercizi di vendita è demandata agli Uffici tecnici di finanza, che la esercitano per mezzo degli ingegneri e del personale dipendente, nonchè delle guardie di finanza.

In via sussidiaria concorrono all'esecuzione di tale servizio i RR. carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza.

CAPO VI.

Contravvenzioni.

Art. 24.

La fabbricazione clandestina di apparecchi di accensione è punita con una multa fissa di lire mille e con una multa variabile dal doppio al decuplo della tassa sugli apparecchi preparati e su quelli in corso di preparazione o che si sarebbero potuti preparare con le materie prime rinvenute.

È considerata come fabbricazione clandestina anche la sostituzione, o rinnovazione, negli apparecchi di accensione, sebbene abbiano pagata la tassa e siano muniti di contrassegno, di alcuna delle parti essenziali degli apparecchi medesimi.

Sono considerati di contrabbando gli apparecchi trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite dalla legge e da questo regolamento, ed i contravventori saranno puniti con una multa variabile dal doppio al decuplo della soprattassa e del dazio doganale sul numero degli apparecchi stessi. Però, se la multa così determinata risulti inferiore a lire duecento, sarà ritenuta in questa somma.

In ambedue i suddetti casi sono soggetti a confisca tanto gli apparecchi, ultimati e non ultimati, quanto le materie prime, i meccanismi ed i mezzi di trasporto sequestrati.

Ai contraffattori di punzoni e di contrassegni, a chi ne fa uso, ne vende o ne detiene, sono applicabili le pene stabilite dal capo II, titolo VI, libro 2° del Codice penale.

Ogni altra azione, mediante la quale si sottraggano o si tenti di sottrarre gli apparecchi d'accensione al pagamento della tassa di fabbricazione, è punita con una multa fissa di lire quattrocento, e con una multa variabile dal doppio al decuplo della tassa che si sarebbe frodata.

Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni di legge o di regolamento è punita con una multa variabile da 10 a 100 lire.

In caso di recidiva tutte le multe anzidette sono raddoppiate.

Art. 25.

La ripartizione delle somme riscosse per multe si fa secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'erario.

Art. 26.

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in due anni. Una nuova contravvenzione od un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 27.

La fabbricazione clandestina e le altre contravvenzioni alle disposizioni di legge e di regolamento si fanno constare dagli agenti, che le accertarono, mediante processo verbale, da essi redatto, nel quale sono da indicarsi:

a) la data, il nome, il cognome, la paternità e la qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono;

b) il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo;

c) la qualità e quantità degli oggetti sequestrati, cioè dei meccanismi, delle materie prime, degli apparecchi di accensione ultimati o di quelli non ultimati e dei mezzi di trasporto, nonchè le condizioni in cui trovansi gli apparecchi ultimati;

d) la qualità, il numero e l'impronta dei suggelli posti agli apparecchi ed oggetti sequestrati;

e) gli articoli di legge o di regolamento ai quali si riferisce la contravvenzione;

f) le dichiarazioni dei contravventori.

Qualora si tratti di punzoni contraffatti, devono essere chiusi in un involto o recipiente, da assicurarsi con strisce di carta e con suggelli. Tutti gli intervenuti sottoscrivono le dette strisce; ed i punzoni così repertati sono distintamente descritti in un elenco da allegarsi al processo verbale.

Il processo verbale, previa lettura, è sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e dai testimoni, se ve ne sono. Se vi è chi non sappia sottoscrivere, o se i contravventori non intervengono alla compilazione del verbale, oppure si ricusano di sottoscriverlo, se ne fa menzione nel verbale medesimo.

Quando la contravvenzione sia stata accertata a seguito di perquisizione domiciliare, si unisce al processo verbale il permesso di procedere alla perquisizione rilasciato dall'autorità giudiziaria. In questo caso, il processo verbale è firmato anche dall'ufficiale delle guardie di finanza o da quell'altro delegato di polizia giudiziaria che intervenne alla perquisizione.

Quando i contravventori sono presenti alla redazione del verbale, ne è loro offerta una copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 28.

I punzoni contraffatti sono dagli agenti che accertarono la contravvenzione consegnati alla cancelleria del tribunale.

I meccanismi, gli apparecchi prodotti, le materie prime e gli altri oggetti sequestrati sono lasciati presso il contravventore se dichiara di accettarne la custodia gratuita. In caso negativo, si cerca altra persona idonea, che assuma la custodia alla stessa condizione. Qualora non se ne trovi alcuna, i reperti sono depositati presso l'ufficio incaricato della contravvenzione se esiste nel Comune, ed in caso diverso sono consegnati al Municipio, al quale pure non è dovuto alcun compenso.

Art. 29.

Il processo verbale, con a corredo il verbale di consegna dei reperti ove sia occorso, è dagli agenti scopritori consegnato all'Ufficio tecnico di finanza.

Se col fatto contravvenzionale siano stati o possano essere stati defraudati i diritti di confine o la tassa, l'Ufficio tecnico ne liquida l'ammontare e lo indica nel verbale, nel quale deve in ogni caso far risultare l'importo minimo e massimo della multa. Trasmette poscia il verbale medesimo, con i documenti a corredo, all'Ufficio finanziario cui spetta la contabilità della contravvenzione.

Il contabile procede immediatamente alla riscossione del dazio di confine o della tassa senza attender l'esito del giudizio penale, salvochè si tratti di diritti di confine o di tassa gravante oggetti dei quali per la natura speciale della contravvenzione debbasi, a termini di legge, ordinare la confisca.

Eseguite le opportune registrazioni ed estratte le copie, il contabile spedisce all'Intendenza di finanza il verbale di contravvenzione insieme con i documenti e le cartelle dei processi.

Art. 30.

Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e che questa sia passata in giudicato, il contravventore, se il fatto costituente la contravvenzione non sia, in tutto od in parte, punibile con pena corporale, può, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione delle finanze.

La decisione amministrativa spetta all'intendente di finanza, senza limite di somma, e si estende alla confisca ed alle spese.

Quando la domanda sia presentata, l'intendente stabilisce l'ammontare della multa, ed eventualmente anche della tassa e delle spese, che il contravventore deve depositare, nella cassa dell'ufficio finanziario incaricato della contabilità della contravvenzione, nel termine di giorni dieci da quello della notificazione. Trascorso inutilmente questo termine, il verbale viene rimesso all'autorità giudiziaria.

Art. 31.

Quando il giudice ordinario abbia pronunziato sentenza di con-

danna, o questa sia divenuta irrevocabile, o quando sia stata pronunciata la decisione in sede amministrativa, il contabile provvede alla vendita degli oggetti di cui sia stata ordinata la confisca.

Gli apparecchi di accensione non possono essere venduti ad un prezzo inferiore alla tassa che dovrebbero pagare. Nel caso che sia impossibile venderli a tal prezzo, se ne ordina la distruzione.

Ove il contravventore sia stato assoluto o quando sia stata altrimenti ordinata la restituzione dei reperti, il contabile provvede affinchè questa si effettui senza indugio; e, se i reperti stessi siano stati venduti, propone all'Intendenza di finanza che sia dato all'interessato il prezzo ricavato dalla vendita. Se invece furono distrutti, se ne paga all'interessato il prezzo indicato dalla Camera di commercio.

Peraltro, nel caso di restituzione di apparecchi soggetti a tributi, deve esigersi il contemporaneo pagamento di questi da chi ritira le merci; ovvero si trattiene sul prezzo ricavato dalla vendita il relativo ammontare.

CAPO VII.

Disposizioni varie.

Art. 32.

Le controversie, che sorgano fra gli interessati e l'Ufficio tecnico, nell'applicazione del presente regolamento, sono risolute dall'Intendente di finanza, al quale si può reclamare nel termine di giorni venti dalle intimazioni fatte dall'Ufficio.

Contro la decisione dell'Intendente si può ricorrere al Ministero delle finanze nel termine di giorni venti dalla notificazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCXXXVI (Dato a Roma, il 23 giugno 1910), col quale il comune di Bari è autorizzato a continuare a riscuotere i seguenti dazi propri:
1. Amido, a quintale L. 3.50.
2. Cristalleria, id. L. 5
(candelabri, lampadari, prismi, vasi di cristallo imitanti oggetti d'arte, da servire come ornamento o come oggetti di lusso nelle mense o sulle mensole, bottiglie, bicchieri, globi per lampade o qualunque altro oggetto di natura analoga).

Sulla proposta del ministro della guerra:

N. CCXXXVII (Dato a Roma, il 26 giugno 1910), col quale si impongono e determinano le zone di servitù militari attorno alla polveriera di San Colombano (Val Trompia).

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 giugno 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lizzano (Lecce).

SIRE!

Da una recente inchiesta sull'azienda comunale di Lizzano risultarono molte gravi irregolarità, talune delle quali l'Amministrazione, in seguito alle contestazioni, riconobbe esplicitamente, altre non riuscì a giustificare, deducendo motivi che non valgono ad attenuarle.

I principali addebiti si riferiscono alla tesoreria e alla contabilità; furono accertati un rilevante debito di gestione e un ammanco di cassa, e risultò che l'anormale situazione venne a determinarsi e ad aggravarsi a causa dell'assoluta deficienza degli organi e dei mezzi di controllo, giacchè sì nella tesoreria che nella segreteria non sono regolarmente tenuti i registri prescritti.

L'esame dei conti si esegue senza l'osservanza delle norme più elementari, fino ad ammettersi a discarico mandati sforniti di quietanza; dai conti medesimi risultano interamente pagate opere pubbliche per le quali non sono intervenuti regolari liquidazioni e collaudi.

Per gran parte delle spese, poi, i mandati anzichè amputarsi ai veri creditori, furono intestati a impiegati e salariati.

Due sussidi ottenuti dal Governo, l'uno per i danneggiati dall'alluvione, l'altro per l'istituzione di cucine economiche, non vennero interamente erogati per gli scopi cui erano destinati.

Decaduto l'appaltatore daziario, la riscossione si effettuò in economia fin dall'agosto 1909, senza alcun regolamento o senza che sia nemmeno stabilito il compenso a favore dell'incaricato del servizio.

I diritti di segreteria non sono regolarmente liquidati; specialmente trascurata è, tra i servizi pubblici, la manutenzione stradale.

Per eliminare le esposte irregolarità ed accertare tutte le responsabilità, si rende necessario, in conformità al parere 10 corr. del Consiglio di Stato, procedere allo scioglimento di quel Consiglio comunale

Mi onoro, pertanto, sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà, lo schema di decreto che in tal senso provvede.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lizzano, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Pietro Scarciglia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 16 novembre 1905 con la quale il Consiglio provinciale di Lecce stabilì d'inscrivere

nell'elenco delle proprie strade provinciali le comunali seguenti:

1° Copertino-Galatina, della lunghezza di circa metri 14,000;

2° Monteparano-Carosino, della lunghezza di metri 1476;

3° Andrano-Montesano, della lunghezza di metri 4895;

4° Minervino-Palmariggi, della lunghezza di metri 5438;

5° Galatone, stazione ferroviaria omonima, della lunghezza di metri 200;

6° Sava-Lizzano, della lunghezza di metri 6262;

7° Sanarica-Botrugno, della lunghezza di metri 3319;

8° Mottola-Palagianello, della lunghezza di metri 8000;

Ritenuto che, fattosi luogo alle pubblicazioni prescritte dall'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 sui lavori pubblici, non sorse alcun reclamo;

Considerando, in linea generale, che la rete, costituita dalle dette strade, serve anzitutto ad agevolare le relazioni agricole delle importanti regioni che ne sono intersecate;

Considerando in particolare che le strade Andrano-Montesano, Minervino-Palmariggi e Sanarica-Botrugno hanno per obbiettivo la stazione ferroviaria di Maglie, alla quale si ricongiungono per mezzo di altre strade provinciali già costruite, e servono alle relazioni dei vasti ed importanti territori propri e di quelli dei Comuni limitrofi; che la Copertino-Galatina, oltre a servire pei detti Comuni e per l'ampio territorio a sud di Galatina ed a nord ed ovest di Copertino, collega le ferrovie Novoli, Nardò e Zollino-Gallipoli; che la Monteparano-Carosino, oltre ad unire i detti Comuni dà ai medesimi lo sbocco da una parte verso Taranto, mediante la provinciale Lecce-Manduria-Sava-Taranto e dall'altra alla stazione ferroviaria di Sava, sulla linea Lecce-Francavilla; che la comunale, che da Galatone mette alla stazione ferroviaria omonima, è di grande importanza per le relazioni agricole dei Comuni a sud-est di Galatone; che la Sava-Lizzano fa capo alla ferrovia Lecce-Francavilla, che passa per Sava, oltre ad essere importante per le relazioni commerciali dei Comuni limitrofi; che la strada Mottola-Palagianello fa capo alla stazione di quest'ultimo Comune, sulla ferrovia Taranto-Gioia del Colle, e serve agli interessi agricoli di quella vasta regione;

Considerando che, pertanto, le otto strade suddette hanno i caratteri di provincialità voluti dall'art. 13 *d*) della legge sui lavori pubblici;

Visti gli articoli su citati;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate tra le provinciali di Lecce le otto strade comunali seguenti:

1° Copertino-Galatina;

2° Monteparano-Carosino;

3° Andrano-Montesano;

4° Minervino-Palmariggi;

5° Galatone, stazione ferroviaria omonima;

6° Sava-Lizzano;

7° Sanarica-Botrugno:

8° Mottola-Palagianello.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 22 luglio corrente anno, in Villavallelonga, provincia di Aquila, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 22 luglio 1910.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 luglio, in L. 100.60.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

26 luglio 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,23 89	102,35 89	103,97 32
3 1/2 % *netto*	103,97 72	102,22 72	103,72 99
3 % *lordo*	72,29 17	71,09 17	71,52 42

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto del 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con R. decreto del 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento speciale per il personale di 1ª e di 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto del 16 maggio 1909, n. 341;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un esame di concorso per 300 posti di alunno nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Tutti i suddetti posti sono disponibili nelle provincie descritte nell'elenco che fa seguito al presente decreto, onde i vincitori del concorso saranno ripartiti nelle provincie stesse secondo le esigenze del servizio, e vi dovranno risiedere durante tutto il periodo di alunnato e per non meno di due anni dopo conseguita la nomina di ufficiale, salvo all'Amministrazione il diritto di disporre altrimenti.

Art. 2.

La prima metà dei posti di alunno messi a concorso è riservata ai supplenti maschi dei ricevitori con almeno due anni di effettivo e lodevole servizio, l'altra metà è riservata agli estranei.

Gli impiegati ed agenti di ruolo e fuori ruolo, dell'Amministrazione, non possono essere ammessi al concorso fuorchè alla precisa condizione che si presentino come estranei e posseggano tutti i requisiti prescritti per questi. In caso di esito favorevole, per conseguire la nomina ad alunno cesseranno dall'impiego che occupano e dagli emolumenti relativi.

Art. 3.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono possedere, comprovandolo con l'esibizione di appositi documenti, i seguenti requisiti:

Requisiti comuni a tutti i concorrenti:

a) cittadinanza italiana, risultante da certificato del sindaco del luogo di nascita;

b) condotta incensurata, risultante da certificato del sindaco del luogo dove l'aspirante risiede, debitamente legalizzato, e da certificato penale rilasciato dal casellario del tribunale sotto la cui giurisdizione è posto il Comune di nascita del candidato.

Entrambi i certificati debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

c) sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti od imperfezioni che rendano l'aspirante inadatto ai servizi postali e telegrafici, il che dovrà risultare da certificato medico vidimato dal sindaco e legalizzato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il candidato, anche dopo avvenuta la nomina alla visita di accertamento da parte di un sanitario da essa delegato od, occorrendo, ad una visita medica collegiale;

d) avere conseguito almeno la licenza ginnasiale o tecnica, il che deve comprovarsi con la esibizione del titolo originale o di un certificato autentico dell'autorità scolastica competente, vidimato dal provveditore agli studi;

e) avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, il che dovrà essere dimostrato, dal candidato che ne abbia l'obbligo, mediante esibizione del congedo militare o di altro documento rilasciato dal Consiglio di leva;

f) qualora il concorrente abbia prestato servizio pensionabile in Amministrazioni dello Stato, lo deve comprovare con certificato rilasciato dalla competente autorità, sul quale dovrà esserne indicata con precisione la durata.

Requisiti speciali per gli estranei (oltre quelli comuni):

g) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 25° alla data del presente decreto (atto di nascita legalizzato);

Requisiti speciali per i supplenti (oltre quelli comuni):

h) non avere oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto (atto di nascita legalizzato);

i) aver prestato due anni di effettivo e lodevole servizio a tutto il giorno fissato quale scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Questo requisito dovrà risultare dal certificato in carta bollata da L. 0.60 rilasciato dalla Direzione provinciale, vistato dall'ispettore distrettuale e redatto nella forma seguente:

« Si certifica che il signor . . . .
« ha prestato servizio *effettivo* e *lodevole* in qualità di supplente,
« nell'ufficio (o negli uffici) di . . . . nel periodo (o
« nei periodi) dal . . . . al . . . . e cioè
« per la durata complessiva di anni . . . mesi . . . e giorni . .

« Egli essendo tuttora in servizio (oppure: avendo cessato dal « servizio per cause non imputabili a cattiva condotta, soltanto « dal . . . .), si trova nelle condizioni prescritte dall'ar« ticolo 2 del regolamento 16 maggio 1909, n. 341 e 234 del rego« lamento 14 ottobre 1906, n. 546, per essere ammesso al concorso « per posti di alunno, bandito col decreto . . . . (data « del presente decreto) nella categoria *supplenti* ».

Il servizio di cui alla lettera *i*) decorre dal giorno in cui il candidato, debitamente autorizzato dalla Direzione, cominciò a prestarlo effettivamente, nonostante che la nomina gli sia stata conferita posteriormente, purchè in tale giorno il candidato stesso si trovasse in possesso di tutti i requisiti necessari per acquistare la qualità di supplente.

I concorrenti supplenti sono dispensati dalla presentazione del solo certificato di cui alla lettera *a*), gli altri concorrenti impiegati nella Amministrazione sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui alle lettere *a*) e *b*).

Art. 4.

Coloro che intendono essere ammessi al concorso debbono presentare alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi del capoluogo della Provincia, nella quale risiedono, apposita domanda in carta bollata da L. 1.20 indirizzata al Ministero delle poste e dei telegrafi.

Saranno respinte le domande, non corredate di tutti i prescritti documenti in carta bollata, nonchè quelle, anche se regolarmente documentate, che pervenissero direttamente al Ministero.

Art. 5.

Nella domanda il concorrente deve dichiarare esplicitamente:

a) in quale delle due categorie supplenti ed estranei concorre;

b) di accettare la residenza che, in caso di riuscita, gli verrà assegnata dall'Amministrazione in una delle Provincie di cui all'art. 1° e di impegnarsi a risiedervi durante l'alunnato e per non meno di due anni dopo conseguita la nomina di ufficiale.

Egli può tuttavia manifestare il desiderio per una, o più delle località descritte nell'allegato elenco. In caso di eccessivo numero di domande per una stessa località, la preferenza è determinata dalla graduatoria di esame.

La domanda deve portare la data del giorno in cui viene presentata, la firma intelligibile e per disteso del concorrente, seguita dalla indicazione del preciso recapito di lui.

Art. 6.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso scadrà con tutto il giorno 30 settembre p. v.

Non saranno accettate, ancorchè presentate a tempo debito, le domande non aventi i documenti al completo, o con documenti irregolari.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *i*), di cui all'art. 3, debbono essere rilasciati in data posteriore a quella del presente decreto.

Sopra ogni contestazione che possa sorgere, sia riguardo alla data di presentazione di una domanda, sia in caso di eventuali ritardi attribuiti al servizio postale, sia quanto alla regolarità dei documenti, risolverà sempre e inappellabilmente il Ministero.

I concorrenti ammessi al concorso ne riceveranno avviso a tempo debito, con la indicazione dei giorni in cui avranno luogo gli esami e della sede in cui dovranno sostenerli.

Art. 7.

Per essere ammessi nella sala degli esami i candidati dovranno provare la propria identità personale.

All'uopo si fa obbligo ai medesimi di presentarsi agli esami muniti del libretto postale di riconoscimento, escluso ogni altro equipollente.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in una prova eliminatoria orale e pratica di telegrafia e in prove scritte come qui appresso è indicato:

1° Esame orale e pratico (prova eliminatoria):

a) elementi di telegrafia, fisica e chimica applicata alla telegrafia;

b) trasmissione spedita di telegrammi col manipolatore Morse e ricevimento a striscia o ad udito.

2° Esami scritti:

a) lingua italiana (una composizione che dia mezzo di conoscere la coltura generale del concorrente);

b) calligrafia (da giudicarsi dal carattere corsivo del candidato sul lavoro d'italiano);

c) geografia dell'Europa, ed in particolare dell'Italia. Comunicazioni: linee ferroviarie italiane e principali linee ferroviarie degli altri Stati Europei - Principali servizi marittimi mediterranei - Possedimenti e protettorati italiani;

d) aritmetica applicata;

e) lingua francese (Traduzione dall'Italiano col sussidio del dizionario).

Non sarà ammesso agli esami scritti il candidato che non riporti nella prova eliminatoria il minimo di sei decimi per ciascuna delle due materie, ed almeno i sette decimi dei voti complessivi delle materie medesime.

Art. 9.

Il giudizio sull'esame orale e pratico sarà dato da apposita Commissione per ciascuna sede di esame, nominata dal ministro e composta di tre funzionari, uno dei quali almeno dovrà essere di grado non inferiore a primo segretario.

Il giudizio sugli esami scritti sarà dato da Commissioni centrali nominate dal ministro e composte ciascuna di tre membri scelti tra funzionari di grado non inferiore a quello di primo segretario o insegnanti governativi.

Ogni esaminatore disporrà di 10 voti per ciascuna materia corrispondente ad una lettera del programma.

Le Commissioni centrali riuniranno le votazioni degli esami scritti con quelle dell'esame orale e pratico, e formeranno due elenchi distinti di graduatoria dei soli vincitori dei posti messi a concorso, una dei supplenti, l'altra degli estranei.

Ove rimangano scoperti dei posti riservati ad uno dei gruppi di concorrenti, tali posti andranno a beneficio dell'altro gruppo.

Art. 10.

Non potrà essere compreso fra i vincitori il candidato che non riporti 7 decimi dei punti complessivi di tutte le materie obbligatorie del programma, e almeno 6 decimi, in ciascuna delle materie scritte.

Art. 11.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso saranno classificati per ordine di punti.

A parità di punti avrà la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in un'Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti, ed in mancanza di titolo quanto al servizio, avrà la precedenza il maggiore di età.

Nell'ordine di graduatoria per la conseguente nomina ad alunno, i supplenti, limitatamente alla metà dei posti che è loro riservata, avranno la precedenza sugli estranei.

Art. 12.

A nessun candidato competono compensi o rimborsi di spese di viaggio per recarsi nella sede di esami, e ritornarne, nè per raggiungere la residenza per l'assunzione al posto di alunno.

Chi per qualsiasi motivo, salvo che per causa di servizio militare, derivante da obbligo di leva, non raggiungerà nel giorno stabilito la residenza assegnatagli, decadrà dal diritto a conseguire l'impiego.

Art. 13.

I vincitori del concorso assunti all'impiego come alunni dovranno subito frequentare un corso teorico-pratico di tre mesi sopra uno o più degli apparati celeri in uso nell'Amministrazione.

Al termine del corso dovranno sostenere un esame di capacità a prestare speditamente servizio in linea su uno almeno di detti apparati, e mostrare di avere conoscenza della struttura e del funzionamento dell'apparato stesso.

Chi non riuscirà all'esame medesimo potrà ripetere la prova dopo altri tre mesi, e nel caso di esito negativo, sarà licenziato dall'impiego.

Art. 14.

Gli alunni dichiarati idonei nell'esame di cui all'articolo precedente, dopo un periodo di alunnato non minore di sei mesi saranno nominati ufficiali a L. 1200 per i tre quarti delle vacanze dei posti, giusta l'art. 2 del regolamento organico vigente.

Art. 15.

Per gli alunni provenienti dagli estranei l'alunnato è gratuito salvo che, per raggiungere la sede ove sieno destinati a prestar servizio, abbiano dovuto lasciare la loro residenza abituale o quella della loro famiglia, nel qual caso, pel tempo che vi rimarranno, sarà loro corrisposta l'indennità giornaliera di tre lire lorde.

Tutti gli alunni provenienti dai supplenti fruiranno di detta indennità dal giorno della loro ammissione.

La suddetta indennità è corrisposta anche se gli alunni, dopo un anno di servizio dalla data della nomina, non abbiano conseguito il passaggio ad ufficiali.

Art. 16.

La indennità di cui all'articolo precedente spetta soltanto per i giorni di servizio effettivamente prestato.

Essa viene tuttavia conservata per un periodo di tempo non eccedente i dieci giorni, complessivamente, in un anno in caso di assenze derivanti da constatata malattia, o da altre circostanze specialissime.

Peraltro, se le assenze durante il tirocinio superino i dieci giorni sarà ritardata di altrettanto tempo la nomina ad ufficiale.

Roma, 20 luglio 1910.

Il ministro
CIUFFELLI.

Allegato al decreto Ministeriale del 20 luglio 1910.

ELENCO delle Provincie nelle quali sono disponibili i posti di alunno messi a concorso col decreto succitato:

Ancona — Alessandria — Bergamo — Bologna — Brescia — Campobasso — Como — Cosenza — Cuneo — Ferrara — Firenze — Foggia — Genova — Milano — Modena — Novara — Padova — Parma — Pavia — Piacenza — Potenza — Torino — Treviso — Udine — Venezia — Verona — Vicenza.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le relazioni fra la Grecia e la Turchia continuano ad essere tese e tutti i moniti e gli ordini del Governo di Costantinopoli non impediscono la continuazione del boicottaggio. Un dispaccio da Atene al *Temps*, dice:

Le notizie dalla Turchia confermano che da per tutto il boicottaggio persiste violento, ed il movimento anti-ellenico, in generale, si manifesta con la proibizione di esporre i ritratti del Re Giorgio e della sua famiglia, la cui importazione nei paesi turchi è ufficialmente interdetta.

Mie informazioni personali da ottima fonte mi accertano che contro i greci le vessazioni sono proprio insopportabili nell'Asia Minore, « si crederebbe - mi scrive un mio corrispondente - di essere ritornati nel periodo anteriore alla guerra di Crimea ».

Ciò che avviene a Smirne, città che si può dire europea, conferma tali informazioni; negozi ed officine appartenenti a greci sono chiusi; l'equipaggio di un rimorchiatore avendo tentato di sbarcare delle mercanzie da un battello greco, fu assalito e crudelmente bastonato. Fra le vittime si trova un suddito russo.

***

La risposta data dal Governo cinese alla convenzione russo-giapponese è commentata variamente dalla stampa russa. Il *Novoie Wremia* dice che il modo in cui il Governo cinese giudica quel trattato, dimostra che esso rinuncia all'opposizione contro l'opera della Russia nella Manciuria. Il *Birschevia Viedomosti* dice che il Governo cinese fa buon viso a cattivo giuoco. Il *Sankt Petersburger Herold* scrive che la risposta del Governo cinese è in fondo una protesta formale ed un'energica riserva contro il trattato russo-giapponese.

***

La stampa estera continua ed occuparsi della possibilità che la Turchia acceda alla triplice alleanza. La *Neue Freie Presse* ieri ha pubblicato in proposito una intervista col ministro degli affari esteri di Turchia ora a Vienna.

Questi dichiarò che il Gran Visir si recherà a Marienbad senza una missione speciale, ma coglierà naturalmente l'occasione per intrattenersi col conte di Aehrenthal e con altri uomini di Stato.

Il ministro ha soggiunto che esistono tra le potenze le migliori relazioni e che per conseguenza non vi è motivo per la Turchia di avvicinarsi a un gruppo od all'altro delle potenze stesse.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Dopo il ciclone in Lombardia. — Le LL. EE. il ministro Ciuffelli e il sottosegretario di Stato Pavia hanno proseguito ieri la gita nei luoghi danneggiati dal ciclone di sabato scorso. Accompagnati dal prefetto, dalle autorità tecniche e locali visitarono Saronno e il Santuario che è monumento nazionale constatandone i danni dei quali informarono S. E. il ministro della pubblica istruzione raccomandandogli la richiesta di un sussidio per i restauri.

Lasciato un sussidio per i maggiormente danneggiati fra le classi lavoratrici, la comitiva proseguì per Solaro, per Lentate dopo una breve sosta a Cogliate.

Alle ore 14, la comitiva giunse a Lissone, da dove proseguì per Briosco, lasciando ovunque conforto di affettuose parole ed efficaci soccorsi.

Tornando da Briosco le LL. EE. si fermarono a Capriano elargendo sussidi.

Alle 18.30 rientrarono a Milano.

*** Il Comitato esecutivo della Cassa di risparmio di Milano, di fronte al disastro che ha colpito una parte dei territori di Milano e Como, ha deliberato di urgenza di porre a disposizione dei prefetti delle due Provincie la somma di L. 10,000, riservando ogni altra deliberazione alla prossima adunanza, che avrà luogo il 6 agosto.

Allo stesso fine la Giunta comunale ha deliberato oggi l'erogazione di L. 20,000 non essendosi ritenuto del caso l'aprire una pubblica sottoscrizione.

Per il 1911 a Roma. — È giunto in Roma il sig. Harrison, commissario generale degli Stati Uniti, ed ha scelto nel parco della Esposizione di Belle arti l'area per il padiglione americano.

L'edificio occuperà 2000 m. q., sarà in stile coloniale e sorgerà nel punto più alto della collina a sinistra della villa di Papa Giulio.

Il sig. Harrison attende a raccogliere le opere d'arte dei più insigni pittori e scultori, che saranno 250 scelte con severissimi criteri. Parecchi insigni collezionisti hanno già concesso in prestito opere di loro proprietà e si spera molto di poter esporre una larga collezione delle opere di Whistler.

*** La sottoscrizione per le spese dei festeggiamenti nel 1911 ascendeva, secondo l'ultimo comunicato, a L. 439,945.

Nella diplomazia. — Un telegramma da Cristiania in data di ieri, reca che S. M. il Re Haakon ha ricevuto in forma solenne il ministro d'Italia, comm. Berti, ivi giunto per la presentazione delle credenziali.

Il comm. Berti era accompagnato dal primo segretario della Legazione, cav. Marchetti Ferrante.

L'udienza è stata assai cordiale.

Munificenza. — Un cultore della civiltà romana ha offerto a Giacomo Boni la somma di L. 150,000, quale contributo allo sterro del lato occidentale del Palatino dal quale si asporteranno 30,000 metti cubi per restituire al colle il profilo suo originario verso il Velabro, isolare al piano antico le chiese bizantine di San Teodoro e di Sant'Anastasia e risolvere problemi topografici aventi per base il *Vicus Tuscus*.

Marina militare. — La R. nave *Galileo Galilei* è giunta a Varna il 25.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Colombo*, della Società veneziana, è partito da Colombo per Calcutta. — Il *Barbarigo*, della stessa Società, ha lasciato Port Said per Malta e Venezia. — Il *Daniele Manin*, puro della Società veneziana, è partito da Pondichery per Venezia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LIMA (Perù), 26. — Il Ministero ha presentato le sue dimissioni.

PARIGI, 26. — Il *Figaro* ha da Londra che il Governo ha intenzione di inviare lord Kitchener come ambasciatore d'Inghilterra a Costantinopoli, in sostituzione di sir Gerald Lowther che sarà destinato ad un'altra Ambasciata.

BERLINO, 26. — Il *Wolff Bureau* dice che la notizia pubblicata dai giornali, secondo la quale il segretario di Stato per la marina ammiraglio von Tirpitz avrebbe rassegnato le sue dimissioni, è assolutamente infondata.

PIETROBURGO, 26. — Ieri a Pietroburgo sono stati constatati 60 casi di colera. L'epidemia comincia a passare dalla classe operaia a quella della borghesia e delle persone ricche.

I giornali esprimono il desiderio che il Governo convochi un Congresso medico allo scopo di elaborare un programma uniforme e scientifico di lotta contro il colera.

Nel sud della Russia gli operai delle miniere e delle officine continuano ad abbandonare il lavoro, spaventati dal flagello.

Una assemblea di industriali ha constatato che il bacino del Don e quello del Dnieper sono minacciati da una crisi se questo stato di cose persistesse poichè l'esportazione dei prodotti va diminuendo molto rapidamente.

LONDRA, 26. — Telegrafano da Hong Kong che il capo dei pirati cinesi è stato fatto prigioniero nell'isola di Colovan.

NEW YORK, 26. — Un grande caldo regna negli Stati Uniti. Si segnalano numerosi morti, nonchè un gran numero di casi di esaurimento.

Ieri vi sono stati dodici morti a New York, sei a Pittsburg, quattro a Filadelfia, due a Boston e due a Baltimora.

MARSIGLIA, 26. — Un incendio alimentato da forte vento è scoppiato in un edificio appartenente alla Camera di commercio e l'ha distrutto l'edificio stesso e quanto vi si trovava.

I danni sono valutati a vari milioni di franchi.

CRISTIANIA, 25. — Lo Storthing è stato aggiornato.

TEHERAN, 26. — Il nuovo Gabinetto è stato così costituito:

Presidenza del Consiglio: Mostafi el Mamaleh — Interno: principe Farman Fanrma — Affari esteri: Hussein Goub Khan.

LONDRA, 26. — *Camera dei comuni.* — Il ministro degli esteri, sir E. Grey, rispondendo ad una interrogazione riguardo l'Egitto, rivolta specialmente a sapere se la circolare di lord Graville del 1883 sia nulla e come non avvenuta e se l'Inghilterra sia intenzionata a rimanere in Egitto, dichiara che non ha nulla da aggiungere alle sue recenti dichiarazioni fatte in proposito.

Il primo ministro, Asquith, dichiara che non proporrà di sostituire la formula del giuramento del Re per l'assunzione al Trono con una formula puramente laica.

TEHERAN, 26. — Il nuovo Gabinetto oltre dei ministri già annunziati si compone di Hankin-el-Mulk per le finanze; Cavannes Saltaneh per la guerra; Dabir-el-Mulk per la giustizia e del principe Assadollah Mirza per le poste.

COSTANTINOPOLI, 26. — La notizia dell'arresto dell'ex-gran Visir Ferid pascià come compromesso nell'affare del Comitato segreto è inesatta. Corre voce che il Governo avrebbe pregato Ferid di rinunziare provvisoriamente al viaggio da lui progettato in Europa.

Secondo i giornali sono state arrestate quattordici donne turche, per avere fatto parte del Comitato segreto. Anche a Damasco sono stati operati arresti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

26 luglio 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	... a mare.
L'altezza della stazione è di metri	...
Barometro a mezzodì	755 0.
Umidità relativa a mezzodì	40
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 27 9. minimo 15.0.
Pioggia	—

26 luglio 1910.

In **Europa:** pressione massima di 767 sul golfo di Guascogna, minima di 749 sulla Scozia.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso, fino a 2 mm. al N; termometro risalito ai valori normali in Lombardia e Piemonte; venti forti del 1° quadrante in Sicilia, del 3° quadrante sull'Adriatico centrale; pioggiarelle sparse sul Veneto.

Barometro: massimo 761 in Sicilia, minimo di 758 sulla Liguria occidentale.

Probabilità: venti settentrionali sull'alto Tirreno, di ponente a S della penisola, vari altrove; cielo vario sull'Italia superiore, sereno altrove; temperatura moderata; Tirreno mosso.

N. B. — Nella probabilità del Bollettino di ieri, dopo la frase: venti di nord sul versante Adriatico, aggiungasi cielo vario sul versante Adriatico.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 luglio 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore: Massima	Minima
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	26 8	20 0
Genova	coperto	legg. mosso	28 4	20 2
Spezia	1/2 coperto	legg. mosso	30 0	16 0
Cuneo	1/2 coperto	—	23 8	15 6
Torino	sereno	—	23 3	15 3
Alessandria	sereno	—	28 3	14 7
Novara	sereno	—	28 0	15 2
Domodossola	1/2 coperto	—	19 4	10 0
Pavia	1/2 coperto	—	28 0	13 6
Milano	3/4 coperto	—	31 3	17 3
Como	3/4 coperto	—	29 0	16 8
Sondrio	1/2 coperto	—	24 6	12 5
Bergamo	nebbioso	—	29 1	12 5
Brescia	1/4 coperto	—	27 5	17 7
Cremona	1/4 coperto	—	29 1	17 6
Mantova	sereno	—	28 0	17 6
Verona	sereno	—	28 0	18 0
Belluno	3/4 coperto	—	21 6	14 6
Udine	sereno	—	24 2	16 3
Treviso	1/4 coperto	—	28 1	16 7
Venezia	coperto	calmo	25 8	19 5
Padova	1/4 coperto	—	25 1	17 1
Rovigo	1/4 coperto	—	31 0	19 0
Piacenza	1/4 coperto	—	26 8	16 0
Parma	sereno	—	27 6	17 0
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	27 8	16 0
Modena	1/2 coperto	—	27 6	17 3
Ferrara	1/4 coperto	—	26 8	17 4
Bologna	1/4 coperto	—	27 2	21 5
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	27 8	16 0
Pesaro	sereno	calmo	27 0	19 3
Ancona	1/4 coperto	calmo	27 8	20 0
Urbino	1/2 coperto	—	25 4	18 3
Macerata	sereno	—	25 5	19 6
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	26 3	14 5
Camerino	1/4 coperto	—	25 5	15 0
Lucca	coperto	—	27 6	16 9
Pisa	1/4 coperto	—	28 4	14 0
Livorno	1/4 coperto	mosso	27 0	19 0
Firenze	sereno	—	29 2	17 0
Arezzo	1/4 coperto	—	29 8	15 6
Siena	3/4 coperto	—	28 5	15 0
Grosseto	1/4 coperto	—	28 6	14 0
Roma	sereno	—	28 6	15 0
Teramo	sereno	—	?	11 0
Chieti	3/4 coperto	—	24 8	18 0
Aquila	sereno	—	26 3	13 8
Agnone	sereno	—	24 0	14 0
Foggia	sereno	—	27 7	16 7
Bari	sereno	calmo	24 4	15 2
Lecce	sereno		26 2	16 9
Caserta	1/4 coperto	—	30 5	15 1
Napoli	sereno	calmo	27 4	18 2
Benevento	sereno	—	29 9	14 9
Avellino	3/4 coperto	—	25 0	14 0
Caggiano	sereno	—	17 6	13 9
Potenza	sereno	—	24 6	13 2
Cosenza	sereno	—	29 8	15 5
Tiriolo	3/4 coperto	—	25 2	13 5
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	24 8	20 9
Palermo	sereno	mosso	27 2	16 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 8	19 2
Caltanissetta	sereno	—	27 7	17 0
Messina	1/4 coperto	calmo	28 2	19 3
Catania	sereno	legg. mosso	28 2	17 7
Siracusa	sereno	mosso	28 4	20 1
Cagliari	sereno	mosso	27 0	15 0
Sassari	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*